



Repubblica Italiana

CITTA' DI MAZARA DEL VALLO

Casa Consortile della legalità

-----oOo-----

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 56 del 13/08/2024

IL SINDACO

Oggetto: **Attività di prevenzione dei falò sulla spiaggia del Lungomare Fata Morgana, del Lungomare Mazzini, Hopps, San Vito e lungo la litoranea S. P. 38 Mazara del Vallo Torretta Granitola – Divieto di detenzione e di trasporto di materiale idoneo all'accensione dei fuochi sulla spiaggia e sul litorale Mazara del vallo – Torretta Granitola.**

Considerato che nella notte fra il 14 ed il 15 agosto, è abitudine accendere falò sulle spiagge del **Lungomare Fata Morgana, del Lungomare Giuseppe Mazzini, Hopps e San Vito**, in violazione dell'art. 3 punto 6 del **D.D.G. n. 476 del 01 giugno 2007 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana**;

Considerato, inoltre, che, a causa del numero di fuochi accesi negli anni passati, il fenomeno ha assunto proporzioni non tollerabili e difficilmente contrastabili con i normali mezzi a disposizione delle Forze dell'ordine;

Preso atto che negli anni passati si sono registrate problematiche di sicurezza pubblica e privata e di igiene pubblica dovute all'abbandono indiscriminato sull'arenile dei litorali di Triscina e Marinella di Selinunte dei residui (tizzoni ardenti) dell'attività di accensione dei fuochi;

Ritenuto che un idoneo mezzo di contrasto, al fine di prevenire il perpetrarsi di simili atti, vietati dal Decreto del Direttore Generale dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, sia quello di vietare la detenzione ed il trasporto di qualsiasi materiale potenzialmente idoneo all'accensione dei suddetti fuochi nel periodo di tempo solitamente dedicato a queste attività, ed in particolare dalle ore 08.00 del 14 agosto alle ore 08.00 del 15 agosto 2024;

Rilevato che in presso la Questura di Trapani, in data 12 agosto 2024, è stato convocato un tavolo tecnico in occasione della Ricorrenza del Ferragosto avente come oggetto "Servizi di prevenzione, controllo del territorio e vigilanza" volto ad individuare le possibili azioni per la salvaguardia della salute pubblica e della sicurezza dei bagnanti e degli avventori che affolleranno gli arenili delle acque litoranee nel territorio di Mazara del vallo;

Ravvisata, peraltro, la necessità di garantire le normali condizioni di igiene ambientale;

Richiamata la propria Ordinanza n. 43 del 31 maggio 2024 che disciplina la vendita di bevande alcoliche e le emissioni sonore in termini di orari e della preventiva documentazione di impatto acustico;

Visto l'art. 54 comma IV del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

- 1. Il divieto, dalle ore 08.00 del 14 agosto alle ore 08.00 del 15 agosto 2024**, di detenere a qualsiasi titolo, sulla pubblica via e di trasportare, con qualsiasi mezzo, legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all'accensione di fuochi sulla spiaggia del litorale **del Lungomare Fata Morgana, del Lungomare Mazzini, Hopps e San Vito e lungo la litoranea S.P.38 Mazara del Vallo - Torretta Granitola**.
2. alla Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine, alle quali la presente verrà notificata, di assicurare il rispetto della presente Ordinanza, mediante appositi controlli.

DISPONE

La notifica della presente ordinanza, a cura della Polizia Municipale,

- Al Commissariato della Polizia di Stato di Mazara del Vallo;
- Alla Compagnia Carabinieri di Mazara del Vallo;
- Alla Stazione Carabinieri di Mazara del Vallo;
- Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Mazara del Vallo;
- Al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Mazara del Vallo;
- Alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo.;

per la predisposizione dei servizi di vigilanza e di intervento sulle spiagge delle predette località.

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line del sito istituzionale del dell'Ente www.comune.mazaradelvallo.tp.it.

La comunicazione agli organi di stampa, ai fini della massima diffusione.

La trasmissione alla Prefettura di Trapani ed al Demanio Marittimo di Mazara del Vallo per opportuna conoscenza.

A V V E R T E

che in caso di violazione della presente Ordinanza, i trasgressori hanno la facoltà di estinguere la sanzione amministrativa pecuniaria prevista, mediante il pagamento in misura ridotta, ai sensi del comma II dell'art.16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, della somma pari ad **€ 200,00 (duecento/00)**.

A V V E R T E

che avverso la presente Ordinanza, è possibile proporre ricorso al **T.A.R. di Palermo** entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della stessa o, in via alternativa al **Presidente della Regione Siciliana**, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Responsabile del procedimento
f.to **BUCCA VINCENZO**

Il Sindaco
Dott. Salvatore Quinci

Visto di regolarità tecnica

sull'ordinanza in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente

f.to Dott.ssa Maria Stella Marino

Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 13/08/2024 registrata al n° 2741 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Mazara del Vallo, li 13/08/2024

Il Responsabile dell'Albo pretorio
f.to REINA GIOVANNA